



COMUNE DI
SCANDICCI

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 20/12/2022

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione e Finalità del Regolamento	pag. 4
Art. 2	Definizione di spesa di rappresentanza	pag. 4
Art. 3	Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'ente	pag. 5
Art. 4	Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza	pag. 5
Art. 5	Specificazione spese di rappresentanza	pag. 5
Art. 6	Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza	pag. 6
Art. 7	Gestione amministrativa e contabile	pag. 7
Art. 8	Registro di carico e scarico	pag. 7
Art. 9	Rendicontazione delle spese e Pubblicità	pag. 8
Art. 10	Entrata in vigore	pag. 8
	Allegato A – Modello Richiesta avvio procedura per spese di rappresentanza	pag. 9

Art.1 - Ambito di applicazione e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere – da parte dell'amministrazione comunale – spese di rappresentanza nonché il relativo procedimento, con specificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e della gestione amministrativa e contabile conseguente.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica secondo quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione, oltre al rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità, che governano l'azione amministrativa.

Art.2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sono quelle, connesse al ruolo istituzionale rivestito dall'Ente, che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere il prestigio del Comune, e di promuoverne verso l'esterno l'immagine o l'attività. Sono pertanto da ascrivere a tale fattispecie le spese effettuate allo scopo di proiettare e promuovere verso l'esterno l'immagine e/o l'azione dell'Ente, anche al fine di mantenerne o accrescerne la considerazione, nonché di valorizzarne il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata; ovvero la presenza nel contesto sociale – locale, nazionale e internazionale – per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali. Le spese di rappresentanza sono necessariamente fruite da autorità e/o soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono, ma possono avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza.
2. Costituiscono “spese di rappresentanza” tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da esigenze di relazione - connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità - che consentano di mantenere e accrescerne il prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva del medesimo nel contesto sociale, interno ed internazionale.
3. In particolare costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità rappresentative di Enti o delegazioni italiane o straniere, ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente all'Amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria azione a vantaggio della collettività.
4. Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 1, *nel caso in cui siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della*

spesa stessa avuto riguardo per la qualità dei soggetti che esplicano l'attività e della eccezionalità della circostanza, inquadrabile al di fuori delle ordinarie.

Art.3 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'ente

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente, attraverso l'attivazione delle procedure di spesa da parte dell'ufficio comunale competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:
 - a) Sindaco
 - b) Vice sindaco
 - c) Assessori nell'ambito delle rispettive competenze, se delegati dal sindaco
 - d) Presidente del Consiglio comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del consiglio;
2. I soggetti di cui al precedente comma comunicano al dirigente l'utilizzo di spese di rappresentanza per il suo assenso da acquisire attraverso l'apposito modulo allegato sotto la voce sub A) e il successivo impegno di spesa.
3. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento necessita di adeguata motivazione con riferimento agli scopi perseguiti.

Art.4 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:
 - a) visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
 - b) manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori;
 - c) inaugurazione opere pubbliche;
 - d) cerimonie e ricorrenze;
 - e) omaggi floreali e altri doni in ricordo o in favore delle Autorità di vertice.

Art.5 - Specificazione spese di rappresentanza

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:
 - a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
 - b) colazioni di lavoro, o offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.), giustificate con motivazioni di interesse pubblico, a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente articolo 4, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett.a);
 - c) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
 - d) donativi ricordo – di modico valore - per i nuovi nati, per gli sposi uniti in matrimonio, per acquisizione di cittadinanza, per anniversari significativi di matrimonio, per centenari, per anniversari significativi di Associazioni presenti sul territorio comunale;

- e) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- g) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;
- h) targhe, e/o altri premi solo per manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale che si svolgono sul territorio comunale.

Art.6 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non rientrano nelle spese di rappresentanza:
 - a) le spese prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone;
 - b) omaggi, doni natalizi o in concomitanza di altre ricorrenze, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
 - c) le spese per acqua, caffè, rinfreschi a beneficio del consiglio in occasione delle riunioni e più in generale le spese per le normali riunioni degli organi istituzionali per fini istituzionali;
 - d) colazioni di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente;
 - e) le spese erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente;
 - f) le spese erogate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
 - g) spese sostenute per consumazioni offerte a funzionari dello Stato in missione ispettiva;
 - h) pubblicazioni contenenti riferimenti diretti alla promozione dell'immagine dei vertici politici;
 - i) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - j) spese che si risolvono in mere liberalità o in benefici di terzi.
 - k) spese per telegrammi e pubblicazione di necrologi riferite ad ex Amministratori, consiglieri e dipendenti poiché i destinatari delle stesse sono esterni all'Ente;
 - l) Le spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali, in quanto da ricomprendere nell'ambito delle spese di pubblicità;
2. Non sono imputabili nel prospetto delle spese di rappresentanza le spese esibite con carenza di documentazione giustificativa e quelle che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non posseggono i presupposti sostanziali di cui all'art. 2, nonché le spese effettuate dai soggetti non autorizzati

Art.7 - Gestione amministrativa e contabile

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate sino al raggiungimento dei limiti dell'importo massimo stanziato in sede di approvazione del Bilancio di previsione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza determinato con il bilancio di previsione è assegnato annualmente, con il Piano Esecutivo di gestione, al servizio Segreteria Generali Uffici di Staff.
3. Le spese di rappresentanza sono impegnate, mediante apposito atto, dal Responsabile del servizio competente, nel rispetto degli obiettivi esplicitati nell'ambito del PEG.
4. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del servizio competente con apposito atto, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fattura, ricevuta fiscale) debitamente vistata da chi le ha disposte.
5. Le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivate per consentire un appropriato controllo; a tal fine l'obbligo di giustificazione e motivazione comporta l'obbligo di specifica documentazione da cui risulti, per ogni specifica spesa:
 - a) l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
 - b) la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa;
 - c) l'effettiva esecuzione delle spese;
 - d) le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla,
 - e) la legittima misura della spesa;
 - f) la qualificazione e la specificazione dei soggetti destinatari.
6. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi deve rispettare le relative procedure previste nell'apposito regolamento.

Art.8 - Registro di carico e scarico

1. Nel caso in cui l'ente acquisti un certo quantitativo di beni destinati a spese di rappresentanza il relativo responsabile deve tenere un registro di carico e scarico dei beni allo scopo di dare evidenza dei destinatari degli omaggi.

Art.9 - Rendicontazione delle spese e Pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sono rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
2. Per tale scopo viene predisposto alla fine di ogni esercizio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, o in altra data ritenuta idonea, entro il termine della predisposizione del rendiconto dell'esercizio e dei suoi allegati, la cui approvazione è stabilita per il 30 aprile di ogni anno un apposito prospetto contenente per ogni spesa sostenuta l'oggetto, l'occasione in cui la spesa è stata sostenuta e l'importo.
3. Il prospetto di cui al precedente comma 2 è pubblicato sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a cura del servizio finanziario dell'Ente.

Art.10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

RICHIESTA AVVIO PROCEDURA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il sottoscritto

in qualità di :

Sindaco

Assessore

Presidente del Consiglio Comunale

visto il vigente Regolamento delle spese di rappresentanza e sotto la propria responsabilità

C H I E D E

l'effettuazione della/e seguente/i spesa/e di rappresentanza:

da sostenere per il seguente incontro/cerimonia/ricorrenza:

Scandicci, lì

Firma

Il Dirigente *pro tempore* della Segreteria Generale Uffici di Staff del Comune di Scandicci, in relazione alla sopra riportata richiesta di spesa di rappresentanza esprime il proprio:

<input type="checkbox"/> ASSENSO	<input type="checkbox"/> DISSENSO
----------------------------------	-----------------------------------

per le seguenti motivazioni:

Scandicci,li

Firma
